

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA**  
**DEL TRENINO-ALTO ADIGE - SEDE DI TRENTO**

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso n. **140** del **2005** proposto dai signori **ANGELI VITTORIO, BERTI WALTER, BORG DAVIDE, BORZAGA DEBORA, BOTT DARIO, BOTT EZIO, BOTT PIO, BOTT TULLIO, CAVADA EMMA, DE CONCINI ENRICHETTA, ENDRICI IDA, GABARDI ANNA, GABARDI EMILIO, GABARDI FABIO, GABARDI MAURIZIO, GABARDI RINO, GABARDI RITA, GENTILI SABRINA, GERLONI LOREDANA, GRAZIADEI GABRIELLA, KOELLEMANN HILDEGARD, LEZZER EMANUELE, METZ GIADA, PANCHERI LUCIA, PASSERA FELICIANO, PELLEGRINI CANDIDO, PELLEGRINI PIO, PELLEGRINI ROLANDO, PELLEGRINI TULLIO, PLAGA IVANA, RADO ANTONIETTA, ROSATTI NICOLETTA, SEGNA ELEONORA, STAMM DAVID, STAMM PATRIK, STRADIOTTO MARY, THOENI ADALBERT, VAJA JOLE, VISINTAINER FLORA, VISINTIN ANNALISA, WIDMANN BRUNO, WIDMANN FERNANDO, WIDMANN RINALDO, WIDMANN SERGIO e ZANOLINI PATRIZIA**, rappresentati e difesi dall'avv. Mauro Iob ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Trento, Via Paradisi n. 15/2;

**CONTRO**

- la **PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**, in persona del presidente in carica, non costituita in giudizio;

- il **COMUNE DI ROMENO**, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'av. Mario Macaferri ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Trento, Via Grazioli n. 27;

**e nei confronti di**

**PLAGA ADRIANO**, non costituito in giudizio;

**per l'annullamento,**

della delibera della Giunta Provinciale dd. 11 marzo 2005, n. 443, di approvazione della variante al piano regolatore generale del Comune di Romeno, definitivamente adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 dd. 4.8.2004, anch'essa qui impugnata, nonchè di ogni altro connesso, presupposto o consequenziale.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione comunale intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 24 febbraio 2006 - relatore il consigliere Silvia La Guardia - l'avv. Mauro Iob per i ricorrenti e l'avv. Mario Maccaferri per l'Amministrazione comunale resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

## **F A T T O**

I ricorrenti, residenti in frazione Salter del Comune di Romeno, agiscono per l'annullamento delle deliberazioni di adozione e approvazione della variante al PRG di Romeno modificativa della destinazione urbanistica della p.f. 471/1 CC Salter Malgolo da bosco produttivo classe A ad area produttiva del secondario con vincolo di lottizzazione.

Premesso che trattasi di bene di uso civico, i medesimi denunciano: 1) violazione dell'art. 16 co. 2 l.p. 5/2002 per mancanza di pareri obbligatori, violazione del principio di sussidiarietà, omissione di atti procedurali, incompetenza, carenza di potere, travisamento dei fatti, falsa interpretazione, violazione della legge sul riordino degli usi civici;

2) violazione dell'art. 16 co 2 l.p. 5/2002, eccesso di potere per violazione di circolari, inosservanza delle modalità formative a) violazione del procedimento (circolare 29.4.2002 prot. 849/02-13 V ET e circolare 31.10.2002 prot. 2173/2002-Segr.) in quanto il parere della Provincia avrebbe dovuto essere acquisito anteriormente alla approvazione definitiva della variante; b) incompatibilità del mutamento di destinazione con la tutela e la valorizzazione dell'ambiente ed il soddisfacimento delle esigenze della collettività beneficiaria del diritto di uso civico; c) incompetenza per irregolare composizione dell'organo;

3) eccesso di potere per sviamento e violazione dell'art. 16 co. 2 l.p. cit.;

4) eccesso di potere sotto il profilo della irrazionalità, manifesta incongruenza, illogicità e contraddittorietà con l'istruttoria svolta e con precedenti provvedimenti, travisamento dei fatti, violazione della legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/5 ed ulteriore violazione dell'art. 16, co 2, l.p. 5/2002;

5) ancora violazione dell'art. 16 cit. sotto il profilo della mancata considerazione di soluzioni alternative meno penalizzanti per i beni di uso civico;

6) contrasto con la pianificazione sovraordinata (PUP) e difetto di motivazione sotto tale aspetto;

7) carenza assoluta e insufficienza di motivazione della scelta, contraria agli interessi della comunità di Salter, e circa le ragioni per le quali sono stati disattesi i pareri negativi.

Resiste il Comune di Romeno, che articolatamente replica in memoria.

Anche i ricorrenti hanno dimesso memoria.

## **D I R I T T O**

I ricorrenti contestano, sul piano procedimentale e su quello sostanziale, deducendo la violazione, sotto vari profili, dell'art. 16 co. 2 l.p. 5/2002 ed eccesso di potere, la variante al PRG di Romeno che trasforma la destinazione di terreni gravati da uso civico (p.f. 471/1 CC Salter Malgolo) da bosco ad area produttiva.

L'art. 16 co 2 cit. dispone che, qualora in sede di elaborazione degli strumenti di pianificazione urbanistica, subordinati al piano urbanistico provinciale, l'ente procedente intenda mutare la destinazione in atto dei beni di uso civico, lo stesso ente, dopo aver verificato l'insussistenza di soluzioni alternative all'opera meno onerose e penalizzanti per i beni gravati da uso civico e acquisito il parere obbligatorio dell'amministrazione competente, acquisisce il parere preventivo della Provincia in ordine alla compatibilità del mutamento di destinazione con la tutela e la valorizzazione dell'ambiente ed il soddisfacimento delle esigenze della collettività beneficiaria del diritto di uso civico.

Prioritariamente i ricorrenti denunciano la mancata acquisizione del parere obbligatorio dell'amministrazione competente in ordine allo specifico bene di uso civico, che essi individuano, senza pretesa di precisione, nell'ASUC di Salter ovvero nell'ASUC di Malgolo, ovvero ancora nello stesso Comune di Romeno, nell'ipotesi in cui le ASUC delle frazioni non avessero titolo ad esprimerlo, osservando che, comunque, lo specifico parere in questione non è stato reso.

Il resistente Comune di Romeno replica, al riguardo, puntualizzando che la p.f. 471/1 è intavolata al Comune stesso e che l'ASUC di Salter, ancorchè esistente, non ha alcuna legittimazione a esprimere detto parere, in quanto l'uso civico gravante sul bene è amministrato direttamente dal Comune, ed osservando, in punto di diritto, che il confuso argomentare dei ricorrenti, nell'ambito del quale si affaccia uno scenario di solo ipotetici soggetti, omette di considerare che il Consiglio Comunale di Romeno è l'organo istituzionalmente competente per la pianificazione del territorio da esso amministrato, con la conseguenza che il parere ex art. 16, co. 2, l.p. 5/2002 del Comune proprietario della p.f. 471/1 ed amministratore in proprio del relativo uso civico è semmai necessariamente assorbito nelle stesse determinazioni pianificatorie impugnate.

Reputa il Collegio che detto primo, assorbente motivo di ricorso, sia fondato.

Come risulta dalla documentazione dimessa riguardo all'area ora in contestazione, situata in località Plazzo di S. Cristoforo in C.C. Salter-Malgolo (partita tavolare n. 70), è stata, con decreto del commissario per la liquidazione degli usi civici n. 488 del 22 aprile 1940 (v. giornale tavolare n. 158/40), accertata la sussistenza (con relativo esercizio) di usi civici "a favore dei cittadini abitanti nell'ex Comune di Salter-Malgolo". Il Comune di Salter-Malgolo è stato accorpato al Comune di Romeno; nella partita tavolare 70 si ritrova infatti l'annotazione 27.4.1957 n. 133 che il predetto Comune di Salter Malgolo dal 1 gennaio 1928 è divenuto frazione del Comune di Romeno.

Le disposizioni dell'art. 16 cit. sono poste a tutela del diritto di uso civico. Quel che, dunque, rileva ai fini della controversia non è tanto la proprietà del terreno quanto la titolarità dell'uso civico, su di esso gravante, che risulta in capo agli abitanti della frazione.

La prescrizione della acquisizione del parere obbligatorio della amministrazione competente in ordine all'uso civico esprime l'intendimento del legislatore provinciale di "dar voce" in ogni caso alla collettività titolare dell'uso civico (prevedendone - proprio in funzione dell'interesse generale che la normativa riconnette alla categoria dell'uso civico -

una partecipazione rafforzata rispetto a quella, del resto facoltativa, che qualunque altro soggetto che veda i propri interessi coinvolti dall'attività di pianificazione urbanistica può attivare attraverso lo strumento delle osservazioni).

L'amministrazione dei beni di uso civico, in base all'art. 4 l.p. 5/2002, è curata dal Comune, ovvero, ove esistano le circoscrizioni di decentramento, può essere dal Comune affidata a queste ultime (nel caso è pacifico che esista l'ASUC di Salter ma il Comune riferisce di non aver affidato alla stessa l'amministrazione del bene e dell'uso civico in questione; non stupisce che, nell'articolata situazione fattuale, i ricorrenti abbiano prudenzialmente indicato quali alternativi potenziali referenti sia l'ASUC di Salter, che quella di Salter-Malgolo che il Comune stesso, senza peraltro che ciò generi confusione sull'essenza della censura che è appunto quella dell'omissione di un passaggio procedimentale obbligatorio).

L'ente gestore, sia esso il Comune o una ASUC, ha il compito precipuo di tutelare l'interesse della collettività utente e tanto comporta che qualora esso coincida con l'ente titolare della potestà pianificatoria non di meno le due attività di adozione del parere di cui all'art. 16 cit., per un verso, e pianificatoria, dall'altro, debbono mantenersi distinte e riconoscibili proprio perchè si tratta istituzionalmente di compiti ben distinti, oltre che di espressione di interessi non necessariamente coincidenti e forse anche, in ipotesi, potenzialmente confliggenti.

Non si condivide dunque l'avviso della difesa del Comune che il parere possa restare assorbito dalle stesse determinazioni pianificatorie.

Nella specie non risulta pronunciato dal Comune (né da alcuna ASUC) un parere nella veste specifica di ente gestore dell'uso civico e tanto concreta la denunciata violazione dell'art 16 l.p. 5/2002 nella parte in cui prescrive la previa acquisizione di detto parere obbligatorio.

Il primo motivo va dunque accolto potendosi dichiarare assorbite le ulteriori doglianze.

Si ravvisano giusti motivi di compensazione delle spese di giudizio.

#### **P.Q.M.**

il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino - Alto Adige, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. **140/2005**, lo **accoglie** e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.

Spese del giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 24 febbraio 2006, con l'intervento dei Magistrati:

dott. Paolo Numerico Presidente

dott. Silvia La Guardia Consigliere estensore

dott. Fiorenzo Tomaselli Consigliere

Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il giorno 29 maggio 2006.

Il Segretario Generale

dott. Giovanni Tanel

N.179/2006 Reg. Sent.

N.140/2005 Reg. Ric.

[www.demaniocivico.it](http://www.demaniocivico.it)